



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

**ORDINANZA N. 26 DEL 18/03/2026**

**Proponente: Area 3 Lavori Pubblici, Gestione del Territorio, Servizi per la Scuola e lo Sport**

**OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI MIRANO -  
CAPOLUOGO ANNO 2026**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI:**

- il D.p.r. n. 285/1990 ad oggetto “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, in particolare l’articolo 82, comma 4 del Capo XVII°, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione delle esumazioni ordinarie e l’articolo 85 che ne stabilisce la destinazione;
- il D.p.r. n. 254/2003 ad oggetto “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- la Legge Regionale Veneto n. 18/2010 “Norme in materia funeraria”, in particolare l’articolo 39, comma 1, dedicato alle esumazioni ordinarie;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico in materia di enti locali”, in particolare l’articolo 50, comma 3, che assegna al Sindaco le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 e s.m.i., articolo 36;

**VISTE** le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, in particolare il paragrafo 15, e n. 10 del 31.07.1998;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera Consiliare n. 195 del 04.12.1965 e successive modifiche e integrazioni, ultima modifica con D.C.C. n. 21 del 29.04.2021, che al Titolo VIII, art. 51 disciplina le Esumazioni ordinarie;

**ACCERTATO** che nel campo di inumazione n. 31 nel Cimitero di Mirano - capoluogo sono presenti numerose sepolture che hanno compiuto il quindicennio dal seppellimento di cui all’art. 51 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria nonché ai sensi dell’art. 82 del D.p.r. n. 285/1990, si può procedere all’esumazione ordinaria;

**RITENUTO** necessario rendere disponibile il campo;

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Ufficio Cimiteriale ha predisposto l’elenco delle salme da esumare nel campo di inumazione n. 31 del Cimitero di Mirano – capoluogo, Allegato A, e che le operazioni in oggetto verranno eseguite da ditta specializzata appositamente incaricata, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi cimiteriali;
- è stata posta in essere la procedura per rendere note ai parenti e/o eredi o ad altri aventi diritto – i termini e le modalità della procedura di esumazione dei resti mortali;
- nel campo di inumazione n. 31 del Cimitero di Mirano - capoluogo su ogni tomba interessata sono stati affissi gli avvisi per informare che si sarebbero avviate le procedure di esumazione di massa;



# COMUNE DI MIRANO

## Città Metropolitana di Venezia

- che una percentuale significativa dei parenti e degli affini dei defunti hanno contattato i Servizi Cimiteriali i quali hanno ricevuto le prime, generali indicazioni sulla procedura da attuarsi e hanno lasciato i propri dati utili ad acquisire il consenso all'esumazione ordinaria ed alla cremazione dei resti mortali;

**TENUTO CONTO** che il Comune con l'allegato elenco (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rende nota la lista dei defunti di esumazione ordinaria massiva d'ufficio.

### SI AVVISANO

I parenti e gli affini dei defunti inumati nel campo 31 nel Cimitero di Mirano – capoluogo  
**che verranno effettuate le operazioni di esumazione ordinaria**

### INVITA

I familiari di tutti i defunti inumati nel campo 31 ubicato nel cimitero di Mirano - Capoluogo, opportunamente avvisati, di recarsi presso l'**Ufficio Cimiteriale sito in via Bastia Fuori, previo appuntamento telefonico al 0415798483/491**, per disporre sulla destinazione dei resti ossei/ceneri;

### ORDINA

1. che, per le motivazioni in premessa specificate, sia dato inizio a partire dal **20.04.2026** alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nel cimitero di Mirano - Capoluogo, campo di inumazione 31 e di cui all'allegato elenco (allegato A), per un totale di **n. 34** salme per le quali risulta completato il periodo ordinario di inumazione, in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente, dal D.p.r. n. 285/1990 e dalla vigente normativa regionale, anche in assenza dei congiunti;
2. che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8:00 e fino alle ore 12:00 di tutti i giorni, esclusi i festivi e prefestivi, fino alla loro conclusione, fatte salve esigenze diverse di servizio che si dovessero prospettare durante l'esecuzione;
3. che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente recintati e protetti al fine di impedire l'accesso ad estranei e garantire l'opportuna riservatezza e sicurezza delle operazioni e sia adottata ogni cautela atta ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, compresa la sospensione delle operazioni in occasione di riti funebri;

### INFORMA

- **Che l'operazione di esumazione ordinaria di ogni resto mortale che avviene dopo almeno il quindicennio dal seppellimento è gratuita;**
- **Nel caso di incompleta mineralizzazione**, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi saranno avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n.130 del 2001 (coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del cod. civ.). In tal caso la spesa è a carico del richiedente;
- **Che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione:**



# COMUNE DI MIRANO

## Città Metropolitana di Venezia

le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto o le urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti inconsunti potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune di Mirano nei modi seguenti:

- a) in nicchia ossario/cinerario da acquistare in concessione;
  - b) in loculi, ossari o cinerari occupati da altri congiunti (nei limiti dello spazio disponibile);
  - c) all'interno di loculi occupati da altri congiunti (nei limiti dello spazio disponibile);
  - d) in tomba di famiglia.
- **che, in caso di disinteresse** o di mancata attivazione dei parenti del defunto, si proceda all'esumazione con ricovero delle ossa, raccolte nelle apposite cassetine di zinco indicanti le generalità della salma esumata, nel sito di deposito temporaneo del cimitero; decorsi 365 giorni del predetto deposito senza che le ossa dei defunti esumati siano state reclamate da parte dei familiari, le stesse saranno deposte in maniera indistinta nell'ossario comunale;
- **che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti**, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, all'eventuale cremazione con successivo deposito nel cinerario comune all'interno del cimitero.

### DISPONE

- che gli uffici comunali preposti attivino le procedure necessarie per un corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
  - che sia data attuazione al presente provvedimento e che lo stesso sia portato a conoscenza di chi ne abbia interesse nei seguenti modi:
    - affisso agli ingressi dei Cimiteri Comunali per 30 giorni;
    - pubblicati all'albo pretorio on line per 30 giorni;
    - pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mirano <http://www.comune.mirano.ve.it>;
- termini tutti decorrenti dalla data di adozione dell'atto e che sia trasmesso:
- alla Prefettura di Venezia [protocollo.prefve@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefve@pec.interno.it)
  - al competente Ufficio dell'ASL 3. Serenissima [medleg.aulss3@pecveneto.it](mailto:medleg.aulss3@pecveneto.it)

### INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

IL SINDACO  
Tiziano Baggio

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*